**Zeitschrift:** Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

**Band:** 36 (1989)

**Heft:** 11-12

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Nuovo articolo 2 dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile

# Sono considerati importanti gli ampliamenti ...

amk. Il 18 ottobre il Consiglio federale ha deciso di modificare l'articolo 2 dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile. Tale modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 1990. Con questa modifica il Consiglio federale stabilisce tra l'altro i criteri per determinare l'importanza di una trasformazione. In futuro verranno considerate importanti unicamente le trasformazioni che provocano un aumento dei posti protetti pari al 10 per cento o più rispetto al numero dei posti protetti calcolato per l'edificio esistente, a patto che tale numero aumenti di almeno 5 unità. Pubblichiamo qui la versione in vigore attualmente (in corsivo) e la versione nuova (caratteri normali).

#### Articolo 2 in vigore attualmente

- Art. 2 Obbligo edilizio in caso di aggiunte, sopraelevazioni e trasformazioni (art. 2 cpv. 1)
- <sup>1</sup> Le aggiunte sono considerate come nuove costruzioni, le sopraelevazioni come trasformazioni.
- <sup>2</sup> Le trasformazioni sono ritenute importanti quando le spese di costruzione oltrepassano un ammontare rappresentante almeno 100 volte le spese suppletive di un posto protetto (costo totale medio cantonale per posto protetto di rifugi privati).<sup>2)</sup>
- <sup>3</sup> Le trasformazioni sono considerate come nuove costruzioni quando l'utilizzazione dell'edificio trasformato comporta l'obbligo di costruire un rifugio.<sup>2)</sup>

S



#### Articolo 2 nuovo

- Art. 2 Obbligo di costruire rifugi in caso di trasformazione o ampliamento di edifici
- <sup>1</sup> Sono considerati importanti gli ampliamenti e le trasformazioni di edifici provvisti di cantina, edificate al momento della costruzione dello stesso oppure aggiunte in un secondo tempo, che provocano un aumento dei posti protetti pari al 10 per cento o più rispetto al numero dei posti protetti calcolato per l'edificio esistente, a patto che tale numero aumenti di almeno 5 unità. La parte dell'edificio che è stata trasformata è determinante per il calcolo del numero di posti protetti obbligatori.
- <sup>2</sup> Le aggiunte destinate ad un uso che non dipende dall'edificio esistente vengono considerate costruzioni nuove.
- <sup>3</sup> Le trasformazioni sono considerate costruzioni nuove quando l'edificio viene adibito ad altro uso, per il quale persiste l'obbligo di costruire un rifugio.

In seguito alla decisione del Tribunale federale

## La revisione dell'art. 2 OEPCi

Il 7 novembre 1986 il Tribunale federale, emettendo quattro decisioni, ha verificato l'applicazione dell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile (OEPCi) da parte dei cantoni ed ha stabilito che le emesse inerenti la riscossione di contributi sostitutivi in caso di trasformazioni importanti non coincidono con la legge. Tali decisioni diedero origine alla revisione dell'art. 2 OEPCi.

Per principio la legge stabilisce che, in caso di trasformazioni importanti, i proprietari di edifici dotati di piani interrati sono tenuti a costruire un rifugio. Giusta l'art. 2 OEPCi attualmente in vigore si considerano importanti le trasformazioni i cui costi edili superano almeno di cento volte i costi supplementari per un posto protetto (calcolato in base alla media cantonale relativa ai rifugi privati).

Nelle decisioni citate il Tribunale federale ha stabilito che il criterio per descrivere l'importanza delle trasformazioni contenuto nell'Ordinanza sull'edilizia di protezione civile è insufficiente. Il Tribunale federale è dell'opinione che un'aggiunta o una trasformazione sia da considerare importante quando si tratta unicamente di ampliare il piano mansardato o di aggiungere singoli locali. A detta dello stesso tribunale si può parlare di trasformazione importante al momento in cui si crea una nuova superficie utile aumentando così quella esistente in modo considerevole.

Giusta la nuova regolamentazione proposta in futuro l'importanza di una trasformazione verrà stabilita unicamente in base all'estensione della nuova superficie utile ricavata. Dal canto suo questa esclude l'obbligo di realizzare un numero calcolabile di posti protetti. Ciò significa che una trasformazione verrà considerata importante unicamente se il nuovo numero di posti protetti necessari supera il numero di posti attualmente necessari del 10 per cento, ma di almeno 5 unità.

# Wir empfehlen uns für die Lieferung von:



Übungsmaterial

EMO-Übungsmaterialkisten

Sanitätsmaterial

EMO-Katastrophenmaterialkisten

Samaritertaschen

AMBU-Phantome und Wiederbelebungsgeräte

Postenkoffern

Tragbahren, Tragtücher, aufblasbare

Schienen

Verlangen Sie Katalog und Prospekte

### Eduard Mösch, 5264 Gipf-Oberfrick

Sanitätsmaterialien, Maiweg 2, Telefon 064 61 19 17

